



COMUNI DI BUCINE - PERGINE VALDARNO – LATERINA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI INERENTI LE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI E DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

L'anno duemilaotto, il giorno trenta del mese di ottobre presso la sede del Comune di Pergine Valdarno, sono intervenuti i signori:

- 1), la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di Pergine Valdarno, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del 29/10/08, immediatamente eseguibile;
- 2) il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di Bucine, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del 29/10/08, immediatamente eseguibile;
- 3), il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune di Laterina, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. del 28/10/08, immediatamente eseguibile

PREMESSO

- che il capo V del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi degli enti locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, ai quali è demandata piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;
- che la Regione Toscana, in attuazione a quanto previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 267/2000, ha approvato :
 - a) la legge 16 agosto 2001, n. 40 “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni”, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale ha individuato i criteri per l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni;
 - b) il programma di riordino territoriale (deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003 n. 225) che individua 49 livelli ottimali, definiti in accordo con i Comuni, e contiene, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate;
 - c) le deliberazioni della Giunta regionale n. 238 e n. 273 del 22 marzo 2004, attuative del programma di riordino territoriale, che definiscono in dettaglio il contenuto delle gestioni associate e i procedimenti di concessione e di revoca del contributo forfetario iniziale e annuale;
 - d) la legge regionale n. 35 del 21 giugno 2007, ed in particolare l'art. 14, in base al quale fino all'entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del programma di riordino di cui alla DCR n. 225/2003;
 - e) la delibera della Giunta regionale della Toscana n. 556 del 23 luglio 2007, avente ad oggetto la disciplina transitoria dell'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell'art. 14, comma 1 della LR 35/2007;



- che i Comuni di Bucine, Laterina e Pergine Valdarno fanno parte del livello ottimale "Val d'Ambra" per l'esercizio associato sovra comunale di funzioni e servizi, così come previsto dal programma di riordino territoriale;
- che, per quanto sopra, tra i Comuni stessi si ritiene opportuno costituire la gestione associata per le seguenti funzioni e servizi comunali:
 1. GESTIONE ASSOCIATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DEI SERVIZI FISCALI;
 2. GESTIONE ASSOCIATA ICI ;

Tutto ciò premesso, tra le parti:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione è istituito l'ufficio unico per la gestione associata delle funzioni inerenti le entrate tributarie i servizi fiscali e l'imposta comunale sugli immobili, funzioni e servizi meglio specificati al successivo art. 5.

Art. 2

Finalità della convenzione

1. La gestione associata del servizio è finalizzata in particolare:
 - a) alla creazione di una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione dei servizi e delle funzioni relativi alle entrate fiscali e all'ICI;
 - b) ad ottenere economie di gestione concentrando in un'unica sede la produzione di servizi identici;
 - c) ad istituire servizi aggiuntivi che non possono essere erogati a livello di singolo Comune per problematiche organizzative e finanziarie;
 - d) a valorizzare le professionalità appartenenti ai servizi dei singoli Comuni, in un'ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite.

Art. 3

Denominazione e sede dell'ufficio unico

1. L'ufficio unico per la gestione associata delle funzioni di cui al successivo articolo 5 assume la denominazione di "Ufficio tributi associato dei Comuni di Laterina, Pergine Valdarno e Bucine". D'ora in poi, nella presente convenzione sarà chiamato: "Ufficio tributi associato" oppure "Ufficio associato".
2. La sede dell'Ufficio associato è stabilita presso il Comune di Bucine, al quale viene conferito il ruolo di Comune responsabile della gestione associata.

Art. 4

Ambito territoriale



1. L'ambito territoriale della gestione associata viene individuato nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.
2. Previo parere della Conferenza dei Sindaci, i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale "Val d' Ambra" nonché Comuni appartenenti ad altri ambiti territoriali ottimali, possono essere ammessi a partecipare alla gestione associata di tutte o parte delle funzioni attribuite all'Ufficio tributi associato.
3. Gli enti ammessi a partecipare alla gestione associata, previa approvazione e sottoscrizione delle convenzioni, sono tenuti a partecipare alle spese di gestione con i criteri di riparto definiti al successivo art. 12.

Art. 5

Funzioni dell'Ufficio tributi associato

1. L'Ufficio tributi associato ha funzioni distinte da quelle degli altri uffici e servizi dei Comuni convenzionati.
2. L'ufficio svolge tutte le funzioni e le attività degli uffici tributi dei Comuni convenzionati, non più operanti nei singoli Comuni, ed in particolare tutte le funzioni, attività, servizi e procedimenti definiti dalla deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 238 del 22.3.2004, n. 556 del 23.07.2007, come modificata dalla delibera n. 687 dell'8 settembre 2008, per le seguenti gestioni associate:
 - a. gestione associata delle entrate tributarie e dei servizi fiscali (escluso l' ICI);
 - b. gestione associata ICI;
 - c. ogni altra funzione o servizio o attività o procedimento rientranti nelle competenze degli uffici tributi comunali o comunque ad esso riconducibili e ad essi attribuiti dalla legge, dagli statuti o dai regolamenti dei Comuni convenzionati, sia allo stato attuale, sia in futuro.
3. I compiti di competenza dell'Ufficio tributi associato sono ulteriormente esplicitati in uno specifico documento, allegato al presente atto.
4. In ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui al paragrafo 17, punto 2, lett. G), all'ufficio associato tributi è affidata, secondo quanto previsto dalla vigente normativa e dalla sua evoluzione futura, la riscossione dei tributi comunali ad altri soggetti e gestione del rapporto concessorio e contrattuale con questi.

Art. 6

Dotazione organica dell'Ufficio tributi associato

1. La dotazione organica dell'Ufficio tributi associato è determinata dal Comune responsabile della gestione e potrà subire variazioni, sia in termini qualitativi, sia quantitativi, previo parere della Conferenza dei Sindaci.
2. Gli enti convenzionati possono approvare apposito regolamento al fine di definire in dettaglio la struttura complessiva, il funzionamento e l'organizzazione dell'Ufficio associato.

Art. 7

Sistema direzionale

1. Il sistema direzionale dell'attività della gestione associata è articolato come segue:
 - CONFERENZA DEI SINDACI



– CONFERENZA DEI SERVIZI

Art. 8

Conferenza dei Sindaci – composizione e funzionamento

1. La Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione, o loro delegati, è convocata dal Sindaco del Comune responsabile della gestione associata, di propria iniziativa o su richiesta anche di un solo Sindaco di altro Comune aderente.
2. La Conferenza dei Sindaci esercita le seguenti funzioni:
 - a) propone le modalità di costituzione e organizzazione del servizio in funzione delle diverse esigenze dei Comuni associati vigilando sull'attività e funzionalità dell'Ufficio tributi associato e sulla gestione delle risorse conferite ai sensi del successivo articolo 12;
 - b) individua le attività e le procedure che vengono svolte dall'Ufficio tributi associato durante il periodo transitorio, definito in anni uno, in attesa della loro eventuale riassegnazione, ove ne sia ravvisata la necessità, nell'ambito dei vari servizi e uffici presenti negli enti;
 - c) definisce annualmente gli obiettivi da assegnare al responsabile apicale del servizio indicandone le priorità, tenuto conto degli obiettivi preventivamente definiti dai singoli enti;
 - d) adotta la metodologia per graduare il peso delle indennità di posizione dei responsabili apicali e propone i criteri di incentivazione, anche ai fini dell'attribuzione della quota di salario accessorio, del personale dipendente o assegnato all'ufficio associato, nonché del responsabile apicale, in coerenza con i contratti collettivi decentrati vigenti nei singoli Comuni;
 - e) propone un sistema di valutazione dei risultati che sia adeguato al sistema organizzativo attualmente in vigore presso gli enti stessi;
 - f) verifica nel corso dell'anno l'andamento del programma e la funzionalità del servizio, apportando le azioni correttive;
 - g) al termine dell'esercizio, verifica i risultati conseguiti e l'economicità della gestione;
 - h) esprime parere circa la revoca della responsabilità apicale dell'ufficio associato;
3. La Conferenza dei servizi si esprime altresì su ogni altro argomento ritenuto rilevante per l'organizzazione e funzionamento del servizio.
4. Alle sedute della Conferenza dei Sindaci possono essere invitati a partecipare i Segretari comunali, i dipendenti e i consulenti degli enti interessati, i quali non hanno diritto di voto.
5. I Sindaci dei Comuni aderenti approvano nella prima seduta, di Comune accordo, le norme per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci.
6. La Conferenza si esprime, altresì, in via residuale in ogni materia, questione o profilo relativo alla gestione associata e non attribuita dal presente atto ad altri soggetti o organi.

Art. 9

Conferenza dei servizi. Costituzione e funzionamento

1. La Conferenza dei servizi è costituita per il coordinamento ed il raccordo delle attività e delle strutture dei Comuni associati.
2. La Conferenza è formata dai Segretari comunali e dai responsabili apicali dei tutti i servizi gestiti in forma associata entro l'ambito ottimale "Val d'Ambra".



3. La Conferenza, presieduta dal Segretario comunale del Comune capofila, svolge funzioni consultive e propositive in ordine all'assetto organizzativo e alle problematiche gestionali di carattere intersettoriale.
4. In particolare la Conferenza:
 - a) predispone il programma delle attività da realizzare, secondo le indicazioni dettate dalla Conferenza dei Sindaci,
 - b) supporta i Sindaci nelle attività di verifica dell'attuazione e di accertamento della coerenza con gli obiettivi;
 - c) propone le semplificazioni procedurali nonché le innovazioni tecnologiche ritenute opportune per migliorare, in generale, l'organizzazione del lavoro e dei servizi;
 - d) esprime valutazioni in merito a problematiche di carattere generale riguardanti il personale e i servizi e può formulare proposte o indicazioni in merito all'applicazione degli istituti di contrattazione decentrata;
 - e) esprime pareri su ogni altra questione di carattere organizzativo ad essa demandata dai regolamenti comunali, dalla presente convenzione ovvero su richiesta della Conferenza dei Sindaci.
5. La Convocazione della conferenza è disposta dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta dei componenti ovvero su richiesta di uno dei componenti ovvero di uno dei Sindaci, i quali potranno partecipare alle riunioni.
6. I lavori della Conferenza sono improntati al principio dell'informalità e della ricerca di ogni più opportuna metodologia dialettica che risulti concretamente consona all'assolvimento delle sue funzioni.
7. È tenuto un registro cronologico delle riunioni, con indicazione dei presenti e degli argomenti trattati. Nei casi più rilevanti può essere redatto verbale delle riunioni, su richiesta di uno o più componenti oppure su invito della Conferenza dei Sindaci.
8. Le funzioni di Presidente della conferenza dei servizi sono delegabili esclusivamente ad uno dei Segretari dei Comuni associati. La delega non è soggetta ad accettazione e va resa per iscritto.

Art. 10

Responsabili dell'ufficio tributi associato

1. Il Sindaco del Comune responsabile della gestione, previo parere della Conferenza dei Sindaci, nomina i responsabili dei servizi che espletano le funzioni di cui all'articolo 5 della presente convenzione, sulla base del sistema organizzativo esistente presso tale ente. Sin d'ora si stabilisce che non potrà essere attribuita più di una posizione organizzativa.
2. Il Responsabile apicale dell'ufficio associato è scelto tra il personale in servizio del Comune responsabile della gestione associata.
3. I responsabili hanno il compito di:
 - a) recepire le direttive generali emanate dalla Conferenza dei Sindaci;
 - b) svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le tecniche operative ed organizzative dei servizi;
 - c) relazionare periodicamente sul funzionamento e sullo stato di attuazione dell'esercizio associato delle funzioni;
 - d) adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni di competenza, indicate all'art. 5 della presente convenzione, nonché dall'articolo 107 del TUEL;
 - e) gestire le risorse umane in servizio presso l'ufficio associato con i poteri del privato datore di lavoro ex D. Lgs n. 165/01 e ss. mm. ii.;
 - f) svolgere le ulteriori funzioni loro attribuite dalla Conferenza dei Sindaci.



Art. 11

Organizzazione del servizio - rapporti tra l'Ufficio tributi associato e gli enti convenzionati – gestione dei beni comuni.

1. I rapporti tra l'Ufficio tributi associato e gli enti convenzionati sono improntati ai seguenti criteri:
 - a) i Comuni convenzionati trasferiscono la gestione dei procedimenti oggetto della presente convenzione all'Ufficio associato che ne cura l'esecuzione, trasmettendo i risultati finali sotto forma di prodotti o servizi, salvo mantenere presso l'altro ente la relativa documentazione e fascicolo, o banche dati, qualora ritenuto opportuno per la migliore organizzazione dei servizi;
 - b) al fine di ottimizzare la dislocazione dei servizi sul territorio è istituito, nei Comuni convenzionati non capofila, un ufficio decentrato, funzionalmente ed organizzativamente dipendente dall'ufficio associato, con funzioni di front office, per ricevere le varie istanze e fornire informazioni; presso tale ufficio possono essere altresì predisposti i procedimenti e gli atti finali qualora ciò sia ritenuto conveniente per una migliore erogazione dei servizi;
 - c) l'orario di apertura dei servizi presso ciascun Comune sarà determinato da ciascun Sindaco tenuto conto dell'organizzazione dell'Ufficio associato;
 - d) gli scambi di documentazione sono effettuati necessariamente per via telematica;
 - e) presso il Comune responsabile della gestione associata possono essere comandate, dagli altri enti convenzionati, unità di personale, anche a tempo parziale, per tutta la durata della gestione o per parte di essa; al personale dipendente dai Comuni convenzionati è corrisposto, se dovuto, il rimborso delle spese di viaggio, opportunamente documentate, mediante applicazione dell'indennità chilometrica; tutti i dipendenti, per le attività riferite alla presente convenzione, dipendono funzionalmente dai responsabili dell'ufficio tributi associato;
 - f) i servizi sono strutturati mediante accorgimenti organizzativi volti a garantire la necessaria presenza di personale anche presso i Comuni non capofila, al fine di assicurare l'erogazione dei servizi con la necessaria tempestività; tali modalità sono concordate e approvate dalla Conferenza dei Sindaci;
2. I Comuni aderenti alla convenzione possono conferire all'Ufficio tributi associato beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.
3. I beni strumentali concessi in uso dai Comuni, ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dei singoli Comuni e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'ente proprietario. Ciascun Comune associato, pertanto, ha l'obbligo di inserirlo nel proprio conto patrimoniale e rimane responsabile delle annotazioni contabili relative, salva l'attribuzione di agente contabile al responsabile apicale della struttura ovvero ad un suo collaboratore.
4. I beni strumentali acquistati dall'Ufficio tributi associato, dei quali è redatto un inventario separato, sono in comproprietà tra i Comuni aderenti secondo le quote definite dal successivo art. 12.
5. Nel caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, la destinazione di tali beni è definita di comune accordo tra gli enti.

Art. 12

Riparto delle spese



1. Per il funzionamento dell'Ufficio tributi associato, gli enti si impegnano a stanziare annualmente nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa correlate al piano annuale.
2. Ciascun Comune aderente è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione alle spese, calcolata in base all'utilizzo percentuale del personale impegnato. I Comuni, con apposita deliberazione della giunta approvano il prospetto di ripartizione del personale e le sue modifiche.
3. Per quanto riguarda le altre spese gestionali, queste saranno suddivise tra gli enti in ragione del numero degli abitanti dei singoli enti. E' fatta salva la possibilità di ripartire con criteri diversi, su proposta della conferenza dei Sindaci, le spese che siano di esclusivo interesse di un solo ente.
4. Il costo complessivo per il funzionamento dell'ufficio associato, che viene determinato dal Comune capofila, previo parere della Conferenza dei Sindaci, deve essere quantificato in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli enti e può essere eventualmente soggetto a successivo conguaglio.
5. Il Comune capofila compila con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute che deve essere inviato ai Comuni convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al fine del versamento delle somme a conguaglio.
6. Ciascun Comune convenzionato deve procedere al versamento della quota a proprio carico con le seguenti modalità:
 - 50% entro il 30 giugno;
 - 40% entro il 31 ottobre;
 - 10% entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
7. Il Comune capofila si impegna ad attivare, anche per conto degli altri enti convenzionati, tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata, compresi quelli di cui alla legge regionale n. 40/01 e ss mm ii ..
8. Eventuali contributi ottenuti a tale titolo dovranno, in sede di rendicontazione, essere portati in detrazione delle spese di funzionamento dei servizi.
9. Se i contributi di cui al precedente comma 7 risultano essere in eccedenza rispetto alla spesa sostenuta per la gestione associata, tale eccedenza può essere destinata, previa determinazione in tal senso da parte della Conferenza dei Sindaci, al potenziamento e al miglioramento della presente gestione e/o al finanziamento di altre forme associate di funzioni e servizi comunali.
10. Il riparto delle spese di cui al presente articolo viene effettuato a partire dall'anno 2009.

Art. 13

Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è fissata in anni cinque, decorrenti dalla sua sottoscrizione ed è rinnovabile, previo apposito atto adottato dai competenti organi dei Comuni convenzionati.
2. Ciascun ente ha facoltà di recedere motivatamente, anche prima della scadenza, con preavviso di almeno sei mesi e, comunque, non prima di anni due.
3. In caso di recesso la gestione associata deve comunque portare a compimento tutte le eventuali operazioni contabili relative alle partecipazioni del recedente.
4. L'ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.



5. L'ente che recede inoltre è tenuto al risarcimento dei danni derivanti agli altri Comuni dalla propria iniziativa, quali:
 - a) eventuali richieste da parte della Regione in merito ai contributi già da essa versati,
 - b) spese organizzative sostenute in funzione del potenziamento della gestione associata, qualora il relativo personale non venga assorbito dall'ente associato che recede,
 - c) nonché altri danni patiti.
6. Qualora aderiscano alla presente convenzione altri enti si stabilisce sin da adesso che il recesso di un Comune non fa venire meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni.

Art. 14 Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione sono devolute alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal Comune o dai Comuni che hanno promosso l'azione, uno nominato dalla Conferenza dei Sindaci e il terzo nominato di Comune accordo tra il Comune o i Comuni che hanno promosso l'azione e la predetta conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, dal presidente del Tribunale di Arezzo.
2. Gli arbitri di cui al comma 1 giudicheranno in via amichevole, senza formalità, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio e con pronuncia inappellabile.

Art. 15 Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della gestione associata nonché alle disposizioni del codice civile.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai consigli dei Comuni convenzionati nelle forme previste per la presente convenzione.

Art. 16 Registrazione

1. La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ex D.P.R. 26.10.1972, n. 642, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Art. 17 – Efficacia

1. La presente convenzione acquista efficacia dal giorno 28 novembre 2008.

COMUNE di Pergine Valdarno
Il Sindaco

COMUNE di Laterina
Il Sindaco



COMUNE di Bucine
Il Sindaco

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO TRIBUTI

Gestione associata delle entrate tributarie e dei servizi fiscali (escluso ICI)

1. La gestione associata in materia di entrate tributarie e servizi fiscali concerne le funzioni relative ai seguenti tributi comunali: imposta comunale sulla pubblicità e diritto su pubbliche affissioni, tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche o canone di occupazione spazi pubblici.
2. La gestione associata comprende le attività e i procedimenti seguenti, compreso i provvedimenti finali:
 - a) predisposizione dei regolamenti relativi ai tributi e loro aggiornamento;
 - b) supporto alla determinazione di tariffe ed aliquote dei singoli tributi;
 - c) predisposizione della modulistica per il pagamento dei tributi;
 - d) gestione ordinaria dei tributi comunali (liquidazione, accertamento, riscossione e procedimenti connessi);
 - e) determinazione delle modalità di esecuzione dei versamenti;
 - f) contenzioso tributario;
 - g) eventuale affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, della riscossione dei tributi comunali ad altri soggetti e gestione dei rapporti con questi;

Gestione associata ICI

1. La gestione associata in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) comprende, in relazione al suddetto tributo, le attività e i procedimenti seguenti, compreso il provvedimento finale:
 - a) predisposizione dei regolamenti relativi all'ICI e loro aggiornamento;
 - b) supporto alla determinazione delle aliquote del tributo;
 - c) predisposizione della modulistica per il pagamento del tributo;
 - d) gestione ordinaria del tributo (liquidazione, accertamento, riscossione e procedimenti connessi);
 - e) determinazione delle modalità di esecuzione dei versamenti;
 - f) contenzioso tributario;
 - g) eventuale affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, della riscossione del tributo ad altri soggetti e gestione dei rapporti con questi;